

Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Foreste

DETERMINAZIONE NUMERO: 1172

DEL: 12/04/2019

Codice Direzione: A18000

Codice Settore: A1807A

Legislatura: 10

Anno: 2019

Soggetto alla trasparenza ai sensi Art.26 comma 1 - Modalita'

Firmatario provvedimento: FILA MAURO ELENA

Oggetto

Imboschimento delle superfici agricole. Reg. (CEE) n. 2080/92. Reg. (CE) n. 1257/99. Misura H del PSR 2000-06. Modalita' di presentazione della domanda di conferma 2019 per il pagamento dei premi annui.

Visti:

- il Reg. (CEE) n. 2080/92, che ha promosso l'imboschimento dei terreni agricoli, prevedendo, per gli impianti a ciclo medio-lungo realizzati da privati, l'erogazione di premi annui per la manutenzione e il mancato reddito, di durata massima pari a 20 anni;
- il Programma regionale 1994-96 attuativo del Reg. CEE 2080/92, approvato con D.G.R. n. 159-28679 dell'11-10-1993;
- le Procedure amministrative e norme tecniche relative agli interventi previsti dal Programma attuativo 1994-96 del Reg. CEE 2080/92 – Campagna 1994, approvate con D.G.R. n. 187-34476 del 2-5-1994;
- le Procedure amministrative e norme tecniche relative agli interventi previsti dal Programma attuativo 1994-96 del Reg. CEE 2080/92 – Campagna 1996 – Testo integrato, approvato con D.G.R. n. 238-10140 del 24-6-1996;
- il Programma regionale 1998-99 attuativo del Reg. CEE 2080/92, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (99) 1290/4 del 17-5-1999;
- le Norme tecniche ed amministrative per l'attuazione del Reg. CEE 2080/92 – Campagna 1998, approvate con D.G.R. n. 572 del 21-7-1998 e successivamente con D.D. del Settore Politiche

Forestali n. 738 del 18-8-1999, a seguito delle modifiche imposte al Programma regionale attuativo 1998-99 dalla CE nella decisione di approvazione;

- il Decreto MiPAF 18 dicembre 1998 n. 494, recante norme di attuazione del regolamento (CEE) 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e scadenze dei contributi;

- il Reg. (CE) n. 1257/1999 e s.m.i., che, all'art. 31 relativo all'imboschimento dei terreni agricoli, ha previsto l'erogazione di premi annui per la manutenzione e il mancato reddito, di durata massima pari a 20 anni, per gli impianti a ciclo non breve realizzati da agricoltori o altri privati;

- la Determinazione del Direttore per l'Economia Montana e le Foreste della Regione Piemonte n. 491 del 24 agosto 2001 che ha definito impegni essenziali ed accessori e relative quote d'incidenza per gli interventi di imboscamento dei terreni agricoli ex Reg. CE 2080/92 e Reg. CE 1257/99;

- il Programma di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2000) 2507 def. del 07.09.2000 e nell'ultima versione con Decisione C (2006) 1770 n. CCI1999IT06GPD002 del 25-4- 2006, contenente la scheda descrittiva della Misura H – imboscamento dei terreni agricoli;

- la D.G.R. n. 63-9072 del 14 aprile 2003, che ha approvato le Norme generali di attuazione della Misura H, incaricando la Direzione Economia Montana e Foreste di definire le istruzioni aggiuntive e le modalità per la presentazione delle domande;

- le Norme tecniche ed amministrative per l'attuazione della Misura H – Campagna 2003, approvate con D.D. della Direzione regionale Economia Montana e Foreste n. 257 del 18 aprile 2003 e s.m.i.;

- il Reg. (CE) n. 1698/2005 e s.m.i., che all'art. 43 ha previsto l'erogazione di premi annui per la manutenzione e il mancato reddito, di durata massima pari a 15 anni, per gli impianti a ciclo non breve realizzati da agricoltori o altri privati;

- il PSR 2007-2013 del Piemonte, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2007) 5944 del 28.11.2007, contenente la scheda descrittiva della Misura 221 – Imboschimento dei terreni agricoli; integrato con successive modifiche approvate con decisioni della Commissione europea n. C(2010)1161 del 7 marzo 2010, n. C(2012) 2248 del 30 marzo, n. C (2012) 9804 del 19 dicembre 2012. Testo integrato consultabile sul sito internet della Regione Piemonte alla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2007_13/misure/versioni.htm;

- il Reg. (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il Reg. CE n. 1698/2005;

- il Reg. (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i. su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 485/2008;

- il Reg. (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i. recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 637/2008 e (CE) n. 73/2009;

- il Reg. (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

- il Reg. (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- il Reg. (UE) n. 834 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;

- il Reg. (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- il reg. (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e s.m.i che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- il Reg. (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 1305/2013;

il Reg. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 e s.m.i recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Reg. UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)";

- la decisione C(2015)7456 del 28.10.2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 notificata in data 12.10.2015;

- la DGR n. 29-2396 del 9.11.2015, con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata, testo riportato nell'allegato A della medesima deliberazione;

- la Legge 23 dicembre 1986 n. 898, modificata dalla L. 29/9/2000 n. 300, concernente sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;

- la Legge n. 241/90 e s.m.i. - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di **documentazione** amministrativa";

- il D.lgs. n. 99/2004 - Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n.38;

- il Decreto MiPAAF n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i. - Disposizioni del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

- il D.M. prot. 6513 del 18/11/2014 – Disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

- il D.M. prot. n. 180 del 23/01/2015 – Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

- la Circolare AGEA prot. UMU/2015.541 del 31/03/2015 – Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superficie ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio e del Reg. (CE) 1698/2005 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2015;

- l'art. 28 della l.r. n. 14/2006, così come modificato dall'art. 11 della l.r. 9/2007, che ha istituito l'anagrafe agricola unica del Piemonte e precisa che la gestione di tutti i procedimenti in materia di agricoltura e sviluppo rurale deve essere effettuata utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP);

- la Determinazione del Direttore regionale all'Agricoltura n. 915 del 31/10/2008, che ha approvato le istruzioni operative per la gestione delle posizioni anagrafiche dei soggetti diversi dalle aziende agricole nell'Anagrafe agricola unica del Piemonte;

- la D.G.R. 17 dicembre 2007, n.76-7830 di approvazione del regolamento di funzionamento dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura che, agli artt. 9 e 10, stabilisce le regole per l'affidamento di servizi a soggetti esterni delegati e per la definizione dei rapporti con le Province e le Comunità Montane nel rispetto del Reg. (CE) 885/06, della Legge regionale n. 16 del 21/06/02 e del Regolamento di attività emanato con DPGR del 18/10/02 n. 10/R ;

- il Decreto MiPAF del 25/01/2008 n.1003 che ha riconosciuto l'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) quale Organismo Pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE n. 885/2006 a decorrere dal 01/02/2008;

- i manuali ARPEA relativi a procedure, controlli e sanzioni, recupero delle somme indebitamente percepite, controlli oggettivi delle superfici imboschite, reperibili all'indirizzo: <http://www.arpea.piemonte.it/site/manuali-operativi> .

Viste inoltre le seguenti Determinazioni della Direzione regionale Opere Pubbliche – Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste:

- n. 623 del 20 marzo 2008, che ha approvato le istruzioni per la presentazione delle domande di conferma 2008 relative all'imboschimento dei terreni agricoli, in attuazione della Misura H del PSR 2000-06 e del Reg. CEE 2080/92;

- n. 655 del 2 aprile 2009, che ha approvato le "Disposizioni per la presentazione delle domande di conferma per l'anno 2009 relative all'imboschimento dei terreni agricoli ai sensi del Reg. CE 1257/99 – Misura H del PSR 2000-06 e del Reg. CEE 2080/92";

- n. 1018 del 14-4-2010, n. 977 dell'8-4-2011, n. 1000 del 19-4-2012, n. 958 del 15-4-2013 e n. 902 del 10-4-2014, che hanno approvato le Disposizioni per la presentazione delle domande di conferma (rispettivamente per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014) relative all'imboschimento dei terreni agricoli in attuazione di Misura H del PSR 2000-06, Reg. CEE 2080/92 e Reg. CEE 1609/89;

- n. 1235 del 17-5-2013, che ha approvato le Norme unificate per gli impianti realizzati in attuazione del Reg. (CEE) n. 2080/92 e della Misura H del PSR 2000-06.

Vista la Determinazione della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, n. 994 del 27-4-2015, che:

- ha approvato le Disposizioni per la presentazione delle domande di conferma 2015 relative a Misura H e Reg. CEE 2080/92 e le relative dichiarazioni da sottoscrivere in domanda;
- ha demandato a successive Determinazioni del Settore Foreste l'approvazione delle modalità di presentazione delle domande annuali di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui di manutenzione e di mancato reddito in attuazione della Misura H del PSR 2000-06 e del Reg. CEE 2080/92.

Vista le Determinazioni del Settore Foreste:

- n. 928 del 22/4/2016, che ha approvato le Disposizioni per la presentazione delle domande di conferma 2016 relative a Misura H e Reg. CEE 2080/92 e le relative dichiarazioni da sottoscrivere in domanda;
- n. 1006 del 6/4/2017, che ha approvato le Disposizioni per la presentazione delle domande di conferma 2017 relative a Misura H e Reg. CEE 2080/92 e le relative dichiarazioni da sottoscrivere in domanda;
- n. 1176 del 27/4/2018, che ha approvato le Disposizioni per la presentazione delle domande di conferma degli impegni e di pagamento dei premi annui per l'anno 2018 relative all'imboschimento dei terreni agricoli in attuazione di Misura H del PSR 2000-06 e Reg. CEE 2080/92, nonché il modello informatico di domanda presente nel sistema gestionale delle misure del PSR (SIAP);

Ritenuto opportuno approvare il bando e le disposizioni per la presentazione delle domande di conferma per l'anno 2019 relative al pagamento dei premi annui e agli impegni assunti relativamente agli interventi di imboscamento realizzati in attuazione del Reg. (CEE) 2080/92 e del Reg. CE 1257/1999-Misura H del PSR 2000-06;

Visti gli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che prevedono la pubblicazione di informazioni relative al procedimento; tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) e s.m.i.;

vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e s.m.i.;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

sulla base di quanto espresso in premessa,

DETERMINA

1. di approvare le "Disposizioni per la presentazione delle domande di conferma degli impegni e di pagamento dei premi annui per l'anno 2018 relative all'imboschimento dei terreni agricoli in attuazione di Misura H del PSR 2000-06 e Reg. CEE 2080/92" riportate nell'Allegato 1 alla presente determinazione per costituirne parte integrante;

2. di approvare il modello informatico di domanda così come presente nel sistema gestionale delle misure del PSR (SIAP);
3. di fissare i seguenti termini per la presentazione delle domande di conferma, anno 2019, relative all'imboschimento dei terreni agricoli in attuazione del Reg. CEE 2080/92 e della Misura H del PSR 2000-06 – Reg. (CE) 1257/99:
 - a) la trasmissione della domanda telematica dovrà essere effettuata entro il 15 maggio 2019 ore 23:59:59;
 - b) il termine per la presentazione della domanda di modifica e il termine ultimo di presentazione con penalità sono riportati nell'Allegato 1 alla presente determinazione;
4. di autorizzare la presentazione delle domande di cui al presente atto a partire dal primo giorno lavorativo successivo a quello di approvazione della presente determinazione.
5. di stabilire che l'avvio del procedimento verrà comunicato tramite avviso sul sito internet della Regione Piemonte, sezione Foreste.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Ai fini dell'efficacia del presente atto si dispone che le informazioni previste dall'articolo 26, comma 1 del D.Lgs n. 33/2013 siano pubblicate sul sito internet della Regione Piemonte, nella sezione Amministrazione Trasparente.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

il Dirigente del Settore
dott.sa Elena Fila Mauro



I Funzionari estensori

Lorenzo CAMORIANO

Esmeralda DI SEBASTIANO



**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
CONFERMA DEGLI IMPEGNI E PAGAMENTO DEI PREMI ANNUI
relativi all'IMBOSCHIMENTO DEI TERRENI AGRICOLI – ANNO 2019
in attuazione di MISURA H del PSR 2000-06 e REG. CEE 2080/92**

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni di cui al presente documento si applicano alle domande di conferma degli impegni e pagamento dei premi annui per l'anno 2019, relative agli impianti con specie forestali a ciclo non breve (arboricoltura da legno o bosco naturaliforme) realizzati da soggetti privati in attuazione della misura H del PSR 2000-06 o del regolamento CEE 2080/92.

2. DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE

I dati e le dichiarazioni sono resi a titolo di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, articoli 46 e 47; essi devono essere veritieri, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.

La domanda è predisposta in coerenza con il reg. 1306/2013 e s.m.i. (artt. dal 67 al 73) e si basa anche sulle informazioni contenute nel fascicolo dell'azienda. Le domande infatti devono contenere tutti gli elementi ritenuti necessari per la verificabilità della misura ed essere inserite in un sistema di controllo che garantisca in modo sufficiente l'accertamento del rispetto dei criteri di ammissibilità, ed in seguito, degli impegni (art. 48 del reg. CE n. 1974/06 e s.m.i.).

La domanda comprende, tra l'altro, le dichiarazioni che il richiedente deve sottoscrivere, circa la consapevolezza dei requisiti e delle prescrizioni previsti dall'azione e l'impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. UE n. 679/2016), pubblicata al link: www.sistema.piemonte.it/eXoRisorse/dwd/servizi/Agricoltura/psr1420/Infoprivacy_PSR.pdf

Demarcazione tra I e II pilastro

Le spese a titolo del fondo di sviluppo rurale (FEASR) non possono beneficiare di alcun altro finanziamento dell'Unione europea e il pagamento richiesto con la presente domanda potrà subire riduzioni per escludere il doppio finanziamento con il pagamento delle pratiche denominate "inverdimento" o "greening" (art. 43 del reg. (UE) n. 1307/2013) e il sostegno accoppiato di cui al Titolo IV del reg. (UE) n. 1307/2013.



3. ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE E MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

I beneficiari non ancora iscritti all'Anagrafe, prima di presentare domanda di conferma, dovranno effettuare l'**iscrizione all'Anagrafe** costituendo il **fascicolo aziendale**:

- per quanto riguarda le aziende agricole: presso un CAA autorizzato, scelto dal beneficiario, tenuto a fornire il servizio di iscrizione all'Anagrafe a titolo gratuito per il beneficiario;
- per i soggetti diversi dalle aziende agricole: o presso un CAA autorizzato (sempre a titolo gratuito), oppure direttamente presso la pubblica amministrazione, compilando il modulo di iscrizione all'Anagrafe Agricola del Piemonte, disponibile sul sito <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/339-anagrafe-agricola-unica-del-piemonte-2>, e trasmettendo la scansione del modulo (formato .pdf) alla Regione Piemonte – ufficio SIAP, all'indirizzo mail foreste@regione.piemonte.it o alla casella PEC: foreste@cert.regione.piemonte.it. La richiesta deve essere accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Si precisa che presso l'Ufficio regionale è possibile iscriversi all'anagrafe ma non presentare domanda di conferma: chi ha costituito il fascicolo aziendale presso il SIAP dovrà presentare la domanda di conferma con modalità on line.

La **compilazione e la presentazione della domanda** oggetto delle presenti istruzioni, da parte dei beneficiari iscritti all'Anagrafe, deve avvenire attraverso il Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP):

- a) tramite il Centro di Assistenza Agricola (**CAA**) che detiene il fascicolo aziendale;
- b) oppure **in proprio**, utilizzando i servizi di compilazione on line disponibili alla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/> del portale Sistemapiemonte, cliccando il collegamento "PSR 2007-2013 \Programma di sviluppo rurale".

E' possibile accedere al servizio di compilazione della domanda solo se in possesso delle credenziali di accesso (nome utente e password), rilasciate a seguito della registrazione della persona fisica o del rappresentante legale dell'azienda, alla pagina <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/343-psr-2007-2013-programma-di-sviluppo-rurale>

In entrambi i casi, a conclusione della procedura di compilazione ed entro i termini riportati al successivo punto 5 del presente documento, le domande compilate dovranno essere:

- a) stampate in copia cartacea,
- b) poi sottoscritte dal richiedente,
- c) infine trasmesse nella versione definitiva utilizzando la procedura telematica, al Settore Tecnico regionale competente per territorio.

Nel caso delle **aziende che si avvalgono dei CAA** per la compilazione, una copia di ogni domanda, sottoscritta e munita di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere archiviata presso il CAA.

Il CAA garantisce la correttezza dei dati contenuti in domanda e ha l'obbligo di produrre la stessa a richiesta degli uffici regionali competenti per l'attività di istruttoria e controllo.

Affinché il beneficiario sia consapevole degli impegni, è opportuno che sia in possesso di copia della domanda sottoscritta.

Nel caso dei beneficiari che presentano in proprio la domanda, questi, dopo aver provveduto alla trasmissione telematica, dovranno far pervenire (anche tramite PEC) all'ufficio regionale

competente per territorio (elenco al successivo punto 12) la domanda cartacea sottoscritta ed accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Per il calcolo delle penalità prevista dal reg 640/2014 e s.m.i. farà fede la trasmissione telematica.

Indipendentemente dalla modalità di compilazione della domanda, tramite CAA o autonoma, quando la domanda di conferma ha anche valenza di cambio di beneficiario, dovrà essere allegato alla domanda un piano di coltura dell'impianto sottoscritto dal nuovo beneficiario (modelli scaricabili tra gli "Allegati" al link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/psr-2014-2020/misura-h-2080-imboschimento-dei-terreni-agricoli>, accompagnato da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

4. FINALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONFERMA

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

domanda iniziale: è la prima domanda di pagamento presentata per la campagna 2019 (art. 13 del reg. UE 809/2014 e s.m.i.);

domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014. Nel caso in cui la domanda venga presentata, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;

domanda di revoca parziale o totale ai sensi dell'art. 3 del reg. (UE) 809/2014. Nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, la domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o un'altra dichiarazione o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze. I ritiri di cui al paragrafo precedente riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

5. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE

I termini ultimi per la presentazione delle domande previste per la campagna **2019** sono fissati come di seguito:

- a) domande **di conferma iniziali: 15 maggio 2019** ore 23:59:59 ;
- b) domande **di modifica: 31 maggio 2019** ore 23:59:59;
- c) **domande di revoca parziale o totale:** verrà successivamente comunicato il termine ultimo per la presentazione;
- d) **termine ultimo** per la presentazione delle domande iniziali e di modifica, con le penalità previste dal Reg. 640/2014 art. 13 (sotto riportate): **10 giugno 2019** ore 23:59:59. Le domande iniziali o di modifica pervenute oltre tale termine sono irricevibili.



Nel caso dei beneficiari che presentano in proprio la domanda, questi, dopo aver provveduto alla trasmissione **telematica** entro il **15 maggio 2019**, dovranno far pervenire all'ufficio regionale competente per territorio la domanda **cartacea** sottoscritta ed accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità entro le ore 12 del 10 giugno 2019 (o entro le ore 23:59:59 in caso di invio tramite PEC).

Si ricorda che le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono **irricevibili**.

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio. In tal caso, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg UE 640/2014 e s.m.i, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del 31 maggio 2019 comporta, fatte salve le cause di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg UE 640/2014 e s.m.i, una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2019.

La mancata presentazione della domanda di conferma nei termini stabiliti comporta la perdita dei premi relativi all'anno, ma non la decadenza della domanda iniziale. In particolare:

- il beneficiario potrà ripresentare regolarmente la domanda per la successiva annualità (e i beneficiari che negli anni precedenti non hanno presentato la domanda di conferma possono farlo per l'annualità 2019);
- in caso di mancata presentazione della domanda di conferma, dovranno comunque essere mantenuti gli impegni sottoscritti nelle domande precedenti e nel piano di coltura, che saranno verificati dalla Regione tramite controlli in loco, effettuati a campione.

6. RIGETTO DELLE DOMANDE

Oltre alle domande pervenute oltre i termini sopra indicati, saranno respinte:

- a) le domande incomplete o redatte in maniera non conforme all'apposita procedura;
- b) le domande telematiche prive di copia cartacea (da conservare presso il CAA oppure da trasmettere all'ufficio regionale se la domanda è presentata in proprio).

Il rigetto della domanda sarà comunicato all'interessato.

7. DOMANDE DI MODIFICA ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

E' possibile presentare una domanda di modifica, ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014, che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica non contenga l'indicazione della domanda modificata, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.

Possono essere effettuate le seguenti variazioni:

- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento;
- aggiunta di singole particelle catastali, purché non aumenti la superficie complessiva rispetto a quella accertata e liquidata a fine lavori;
- modifiche di singole particelle catastali o di appezzamenti già richiesti a premio, purché non aumenti la superficie complessiva rispetto a quella accertata e liquidata a fine lavori;
- modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale: in particolare per gli impianti di arboricoltura da legno a prevalenza di specie autoctone è possibile richiedere la trasformazione degli impegni e della destinazione d'uso da arboricoltura a bosco. In questo caso dovrà essere allegato alla domanda un piano di coltura e conservazione del bosco sottoscritto dal nuovo beneficiario, accompagnato da fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Si evidenzia che i beneficiari non possono variare le superfici oggetto d'impegno rispetto all'impegno iniziale (superfici accertate e inserite in elenco di liquidazione).

Se l'Autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

8. DOMANDE DI REVOCA ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale o totale)

Una domanda di modifica, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione, per iscritto.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda iniziale di pagamento dei premi annui;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti.

Si evidenzia che i beneficiari non possono variare le superfici oggetto d'impegno rispetto all'impegno iniziale (domanda di aiuto).

Qualora la domanda di revoca ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.

9. ISTRUTTORIA E CONTROLLI

Gli uffici regionali competenti per territorio (elenco al successivo punto 14) provvedono all'istruttoria delle domande, al controllo, all'approvazione delle stesse (accoglimento totale o parziale o respingimento) ed alla consequenziale produzione degli elenchi di liquidazione. Essi potranno richiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si renda necessaria nel corso dell'istruttoria della pratica.

9.1 Principi generali dei controlli

I controlli amministrativi e i controlli in loco sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:



- l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi.

I risultati dei controlli amministrativi e in loco sono valutati per stabilire se eventuali problemi riscontrati potrebbero in generale comportare rischi per operazioni, beneficiari o enti simili. La valutazione individua inoltre le cause di una tale situazione e la necessità di eventuali esami ulteriori nonché di opportune misure correttive e preventive.

L'art. 59 del Reg. UE 1306/2013 riporta che salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, le domande di aiuto e/o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci.

9.2 Controlli amministrativi

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 della Commissione disciplina l'attuazione delle procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (titolo V, Capo II).

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal del Reg. (UE) n. 809/2014. In particolare i controlli amministrativi sono attuati, secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del summenzionato regolamento.

L'Articolo 28 Reg. 809 del 2014 prevede che i controlli amministrativi di cui all'articolo 74 del regolamento (CE) n. 1306/2013, compresi i controlli incrociati, consentono la rilevazione delle inadempienze, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici. I controlli riguardano tutti gli elementi che è possibile e appropriato controllare per mezzo di controlli amministrativi. In particolare, i controlli garantiscono che:

- a) i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuti o alla misura di sostegno siano soddisfatti;
- b) non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- c) la domanda di aiuto e/o di pagamento sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità;
- d) se del caso, siano rispettati gli impegni a lungo termine.

Il sistema integrato di gestione e di controllo "sistema integrato" (SIGC) previsto dall'art. 67 del reg. UE 1306 del 2013, comprende tutti gli elementi indicati all'art. 68, che permettono l'identificazione delle particelle agricole, delle domande di aiuto e di pagamento (domanda unica e psr) e dell'identità di ciascun beneficiario.

9.3 Controlli in loco

I controlli in loco possono essere preceduti da un preavviso, purché ciò non interferisca con il loro scopo o la loro efficacia. Il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.

Quando taluni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi possono essere verificati solo durante un periodo di tempo specifico, i controlli in loco possono richiedere ulteriori visite a una data successiva. In tal caso i controlli in loco sono coordinati in modo tale da limitare al minimo indispensabile il numero e la durata di tali visite a un beneficiario. Se del caso, tali visite possono essere effettuate anche mediante telerilevamento in conformità all'articolo 40 Reg. 809 del 2014.

10. IMPEGNI, INADEMPIENZE, RIDUZIONI E SANZIONI

Con D.D. n. 1235 del 17-maggio 2013 della Direzione Opere pubbliche difesa del suolo economia montana e foreste sono state approvate le Norme unificate per gli impianti realizzati in attuazione del Reg. (CEE) 2080/92 e della Misura H del PSR 2000-06.

Tali norme hanno unificato, integrato e adeguato le specifiche disposizioni relative a pagamento dei premi annui, impegni, controlli e sanzioni, per gli interventi di imboscamento dei terreni agricoli realizzati in applicazione del Reg. 2080/92 (Campagne 1994, 1996 e 1998) e della Misura H del PSR 2000-2006.

Le suddette norme sono scaricabili dal sito internet della Regione Piemonte alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/psr-2014-2020/misure-221-h-2080-imboscamento-dei-terreni-agricoli>, dove sono reperibili anche le informazioni relative a cambio di beneficiario, durata degli impegni, cure colturali e taglio finale degli impianti di arboricoltura da legno.

11. RICORRIBILITA' DEI PROVVEDIMENTI

L'Amministrazione, al fine di garantire la legittimità dell'azione amministrativa e il più efficace perseguimento dell'interesse pubblico generale, può procedere in ogni momento, anche in pendenza di ricorso giurisdizionale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, al riesame critico della propria attività, dei procedimenti e dei provvedimenti. Il soggetto privato interessato ha diritto a partecipare al procedimento di riesame.

A seguito del riesame, l'organo competente può procedere alla rettifica, alla convalida o alla regolarizzazione di singoli atti, nonché disporre provvedimenti di revoca o di annullamento di ufficio. Il riesame deve concludersi entro il medesimo termine previsto per il procedimento o per il provvedimento che ne è oggetto.

Avverso i provvedimenti di decadenza e recupero emanati dall'Amministrazione competente sono esperibili:

- a tutela delle posizioni di interesse legittimo alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale al TAR competente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
 - ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- a tutela delle posizioni di diritto soggettivo: ricorso innanzi al Giudice Ordinario.

12. RECAPITI

A) INDIRIZZI DELLE SEDI TERRITORIALI DEI CAA

Sono consultabili all'indirizzo:

<http://www.arpea.piemonte.it/site/organismi-deleg/recapiti/79-caa-centri-di-assistenza-agricola>



B) UFFICI COMPETENTI PER TERRITORIO - ATTUAZIONE MISURA IMBOSCHIMENTO

Regione Piemonte Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica			
Province di competenza	SETTORE TECNICO REGIONALE	Sede	Telefono e PEC
Alessandria ed Asti	Tecnico Regionale - ALESSANDRIA e ASTI	Piazza Turati, 4 – 15121 - ALESSANDRIA	Segreteria settore 0131.52766 PEC: tecnico.regionale.AL_AT@cert.regione.piemonte.it
Cuneo	Tecnico Regionale - CUNEO	Viale Kennedy 7bis – 12100 CUNEO	Segreteria settore 0171.321911 PEC: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it
Novara e V.C.O.	Tecnico Regionale - NOVARA e VERBANIA	Via Mora e Gibin, 4 – 28100 NOVARA	Segreteria settore 0321-666111 ufficio istruttore 0321-666116 / 0321-666115 PEC: tecnico.regionale.NO_VB@cert.regione.piemonte.it
Torino	Tecnico Regionale - TORINO	Corso Bolzano, 44 – 10121 - TORINO	Tel. 011.4321405 PEC: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it
Vercelli e Biella	Tecnico Regionale - BIELLA e VERCELLI	Via F.lli Ponti, 24 - 13100 VERCELLI	Ufficio istruttore: 0161261736 - 0161261751 Segreteria settore: 0161261711 PEC: tecnico.regionale.BI_VC@cert.regione.piemonte.it